

Profili comparatistici

La motivazione della sentenza ed il confronto con la giurisprudenza inglese, tra requisiti sostanziali e struttura formale

di MARCELLO MARINARI

L'Autore, analizzando una sentenza della Civil Division della Corte d'appello inglese, affronta il tema della motivazione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari con taglio comparatistico, evidenziando come l'argomento si presti ad un'analisi comune anche tra giuristi appartenenti a culture diverse.

Introduzione

Il tema della motivazione della sentenza, oggetto di attenzione, fino ad oggi, prevalentemente da parte degli studiosi (1), sta conoscendo un periodo di crescente interesse, anche e soprattutto da parte degli operatori del diritto, anche nell'ambito della formazione (2).

A questo rinnovato interesse contribuisce non poco, a giudizio di chi scrive, la ricerca di nuovi strumenti e di nuove metodologie per affrontare il sempre più grave problema della durata dei processi civili, oggetto di numerose condanne a carico del Governo italiano da parte della Commissione prima e della Corte di Strasburgo, poi, per violazione dell'art. 6 della CEDU sotto il profilo della irragionevole durata del processo, e che hanno portato all'introduzione di uno specifico "rimedio interno" attraverso la c.d. Legge Pinto.

La stessa Costituzione, che già prevedeva nel testo originario dell'art. 111, l'obbligo della motivazione, ha poi inserito nella medesima disposizione il principio della ragionevole durata del processo, con una previsione che, attribuendo valore costituzionale alla stessa durata del processo, è suscettibile di effetti non del tutto prevedibili sulla prevalenza di questo principio su altri, pur rilevanti, diritti costituzionali che sono in gioco nell'ambito del processo, in relazione alla sua collocazione gerarchica rispetto agli altri diritti.

In questa prospettiva, e nell'assenza quasi totale di strumenti organizzativi che permettano significativi recuperi di produttività attraverso una complessiva modernizzazione del sistema giudiziario, cresce la tendenza, se non la tentazione, ad ipotizzare un'improbabile soluzione al problema con il ricorso ad una maggiore sinteticità della motivazione, che dovrebbe permettere un au-

mento delle sentenze, e, quindi, una riduzione dei tempi di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, vero "collo di bottiglia" nel quale, secondo l'opinione della maggior parte degli operatori, sono destinate a finire, rallentando ed ingolfando il meccanismo, tutte le controversie, per quanto veloce ne possa essere stata la precedente trattazione.

Sia ben chiaro: che esista un problema di eccessiva lunghezza, e di prolissità e ridondanza della motivazione, nella realtà giudiziaria italiana, è fuori discussione, ma affrontarlo da un'ottica come quella accennata è sicuramente riduttivo.

Più che alla sinteticità, una logica come questa porta alla sbrigatività, che è tutta un'altra cosa, e dubito che possa risolvere il problema, destinato più verosimilmente a ricadere sulle impugnazioni, soprattutto dinanzi alla Corte di Cassazione, in sede di valutazione della carenza di motivazione per omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 365, comma 5, c.p.c..

Note:

(1) Cfr., tra le numerosissime opere dedicate alla materia, cfr. P. Calamandrei, *La Cassazione civile*, Torino 1920; E. Fazzalari, *Il giudizio civile di cassazione*; G. Calogero, *La Logica del giudice e il suo controllo in cassazione*, II ed., Padova, 1964; M. Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, Padova 1975; M. Taruffo, voce *Motivazione della sentenza*, in *Enc. giur.*, Treccani, Roma, 1990; S. Evangelista, voce *Motivazione della sentenza*, in *Enc.dir.*, Milano 1977; M. Bove, *Il sindacato della Corte di Cassazione, contenuto e limiti*, Milano 1993; F. Santangeli, *L'interpretazione della sentenza civile*, Milano 1996; G. Di Benedetto, *La motivazione della sentenza civile: dalla tradizione ai modelli innovativi*, in *Dir.e giust.*, 2004, n. 34, . 56 e seguenti, inserto speciale).

(2) Ci si riferisce in modo particolare agli incontri annuali di formazione sulle novità del rito civile, ed alle relazioni ed agli interventi svolti in tali occasioni, riportati nei Quaderni del C.S.M..

La sinteticità, che pure è oggetto, per il giudice, di un obbligo di legge, previsto come è noto dall'art. 132 c.p.c., e non può quindi essere messo in discussione, è concetto che non si pone affatto in contrasto con quello della completezza della motivazione, ma che richiede, salvo rare eccezioni, una specifica cultura, che si può acquisire solo attraverso l'esercizio, così come si pratica soprattutto nell'esperienza francese.

Sintetizzare una motivazione, senza ridurne il contenuto sostanziale, può richiedere anche molto tempo, anche di più di quello necessario per la più lunga stesura originaria, e comunque prolunga, e non riduce, almeno di non essere un dono naturale, o acquisito con un lungo esercizio, il tempo necessario al deposito della sentenza (3).

Il punto fondamentale da affrontare resta sempre lo stesso: l'adeguatezza della motivazione, sintetica o meno che sia, sulla quale la nostra giurisprudenza di legittimità si è pronunciata ormai molte volte, giungendo a conclusioni ormai consolidate, almeno sul piano dei principi.

Da questo punto di vista, in effetti, non si richiede mai, in linea di principio, da parte della S.C., l'esame minuzioso di tutti gli argomenti esposti dalle parti, e dei singoli passaggi logici delle loro difese, salvo poi, in concreto, valutare se ricorra un caso di carenza di motivazione in relazione alle singole omissioni riscontrabili nelle sentenze impugnate per tale motivo.

Non è facile, quindi, individuare in astratto strumenti idonei a rendere meno gravoso l'obbligo di motivazione, se si eccettua forse l'ipotesi della motivazione sovrabbondante, che esamina anche punti già teoricamente assorbiti, o, ma si tratta di un'ipotesi certamente diversa, di quella alternativa.

Si tratta, piuttosto, e formulo qui una proposta senza pretese scientifiche, ovviamente, di approfondire una metodologia della motivazione, che individui alcuni canoni da seguire in relazione alle diverse questioni che si affrontano, o comunque si possono affrontare, in una sentenza, per rendere più scorrevole, ed anche più verificabile, l'adempimento dell'obbligo di adeguatezza.

Una simile discussione potrebbe condurre all'individuazione non solo di una metodologia, ma anche di una struttura ideale, ovviamente non vincolante, che gioverebbe molto ad un perfezionamento dell'istituto.

In questa prospettiva, il tema della motivazione della sentenza sta divenendo, anche a seguito delle pronunce della Corte di Strasburgo, un tema che tocca, e non solo sul piano della ricerca accademica, gli ordinamenti di tutti i paesi europei, comunitari o meno, e pone a confronto le diverse culture professionali dei giudici europei, anche di quelli tradizionalmente più restii a questo tipo di confronto.

Un simile confronto tocca poi, inevitabilmente, anche quello tra il modello di sentenza che tende a giustificare la decisione sul piano oggettivo, con il metodo sillogistico e quello, più psicologico, della sentenza che tende

a ricostruire il processo logico reale seguito dal giudice, e che ritiene ammissibile anche l'inserimento di opinioni dissenzienti.

La sentenza della Civil Division della Corte di Appello inglese riportata in appendice, che rappresenta la più autorevole ed aggiornata presa di posizione della giurisprudenza inglese sul tema della motivazione, ed il precedente al quale il giudice inglese deve fare riferimento (non inganni la data non recentissima, almeno secondo i nostri canoni, trattandosi di un contesto nel quale la rilevanza di un precedente si misura in decenni, e talvolta in secoli) costituisce, a mio giudizio, un documento di notevole interesse non solo dal punto di vista strettamente comparativistico, ma anche, e forse soprattutto (dal punto di vista di un giurista italiano, o in genere continentale) perché il tema della motivazione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari è uno di quei temi che, come già accennato, per la loro intrinseca trasversalità, si prestano ad un'analisi comune, anche tra giuristi appartenenti a culture e sistemi diversi.

Quando parla della motivazione di una sentenza e dei suoi requisiti, in altri termini, un giurista inglese parla un linguaggio certamente comprensibile anche ad un giurista italiano o francese, a prescindere dal grado di conoscenza specifica che ciascuno di loro abbia dei rispettivi ordinamenti.

Ciò, naturalmente, lascia del tutto impregiudicate le difficoltà di comprensione, e talvolta anche gli equivoci, che possono sorgere in relazione alla terminologia specifica usata nelle diverse lingue, ed in particolare nei diversi linguaggi giuridici, per la quale, peraltro (e si tratta di un tema indubbiamente affascinante, che esula per ragioni di spazio da questo articolo) si pone sempre più l'esigenza di strumenti di mediazione linguistica, fondati su quella "ontology matching", quella corrispondenza sostanziale, secondo la definizione usata in altra disciplina, che è indispensabile per la reciproca comprensione.

Ma la "trasversalità" (ed anche la transnazionalità) del dibattito sulla motivazione, ed i suoi riflessi pratici per i giudici ed i giuristi di ordinamenti nazionali diversi si può apprezzare, nel caso specifico, anche per l'incidenza che sul tema hanno le disposizioni della Convenzione sui Diritti dell'Uomo, come ricorda la stessa sentenza inglese, e come si avrà modo di notare.

In questa prospettiva, quindi, non si tratta solo di parlare di concetti comuni, diffusi in tutti gli ordinamenti europei, e non solo europei. Si tratta anche di interpretare ed applicare principi comuni, in quanto posti da una stessa fonte normativa di carattere internazionale che trova applicazione in tutti i paesi aderenti.

Ciò, naturalmente, senza considerare i riflessi del tema della motivazione in materia di deliberazione delle sen-

Nota:

(3) si vedano, ad esempio, sul punto, le lucide considerazioni di G. Di Benedetto, *La motivazione della sentenza*, cit., 71 e ss.

tenze straniere e di applicazione del regolamento comunitario sul titolo esecutivo europeo.

Il dibattito, pertanto, presenta un indubbio interesse anche per i suoi profili pratici, e per le conseguenze applicative di grande rilievo per gli operatori giuridici di tutti i paesi interessati, in particolare per quanto riguarda l'Inghilterra, il cui ordinamento è caratterizzato, come è noto, dall'applicazione del *common law* e dei relativi principi, tradotti nei precedenti giurisprudenziali vincolanti, secondo la dottrina dello *stare decisis*, che solo la legge scritta può modificare.

Le disposizioni della Convenzione di Roma, come la stessa sentenza qui commentata ricorda, sono state introdotte e rese efficaci nel Regno Unito solo recentemente, grazie alla legge del 1998 sui Diritti dell'uomo (Human Right Act 1998), che ne ha recepito le norme ed i principi, rendendone possibile l'applicazione da parte dei giudici inglesi, una volta tradotti in norme nazionali (ometto, per ragioni di spazio, ogni considerazione sui meccanismi che regolano, nell'ordinamento inglese, questo processo di recepimento normativo).

Ciò ha naturalmente determinato e determina tuttora, sia in campo civile che penale, la possibilità di mettere in discussione i principi tradizionalmente acquisiti dalla giurisprudenza, per verificarne la compatibilità con quelli della nuova legge, e si tratta di un test che, se è abituale nell'esperienza dei paesi c.d. di *civil law* (anche se non privo di interrogativi complessi in termini di gerarchia delle fonti, come insegna la nostra esperienza giurisprudenziale in materia di applicazione della convenzione di Roma) determina problemi molto maggiori, anche se non del tutto nuovi, in un ordinamento come quello inglese.

La sentenza, come si vedrà, affronta il rapporto tra i principi che regolano l'obbligo della motivazione nell'ambito del *common law* e quelli previsti dalla legge, ed è prevedibile che un simile confronto sarà sempre più frequente e necessario, in futuro, non solo nel campo dei principi che regolano la motivazione delle sentenze, ma anche in relazione alle norme comunitarie, specie nelle materie regolate da strumenti legislativi di immediata applicabilità.

Come si può notare dalla lettura del documento, il problema della motivazione della sentenza, ed in particolare di quella civile, per la quale l'esigenza di motivare si pone in pratica nella quasi generalità dei casi, dati i limiti molto ristretti nei quali è tuttora previsto, nell'ordinamento inglese, un processo con giuria, è tutt'altro che sconosciuto all'ordinamento inglese, malgrado i contrari luoghi comuni largamente diffusi nel nostro paese, e benché, indubbiamente, si ponga in termini almeno parzialmente diversi rispetto a quelli di un sistema di *civil law*, anche per la diversa struttura del processo in quell'ordinamento. La stessa sentenza qui esaminata, del resto, rivendica ai paesi di *common law*, forse un po' apoditticamente, come se si trattasse di un fatto pacifico, una tradizione di maggiore accuratezza ed am-

piezza della motivazione sulle risultanze probatorie, rispetto ai paesi di *civil law*.

Alle considerazioni appena svolte sul rilievo giuridico di carattere generale della sentenza oggetto di questo scritto, vorrei aggiungere un'altra, che riguarda il linguaggio usato dal suo estensore, e che ritengo ugualmente di grande interesse per il giurista, e soprattutto per il giudice, sul quale ricade istituzionalmente l'obbligo della motivazione.

Il linguaggio ed il modo di argomentare dei giudici inglesi, per quanto, in qualche misura, inevitabilmente "italianizzati" dalla traduzione, appaiono certamente diversi dal nostro e talvolta, per chi non via sia abituato, possono sembrare in qualche modo stravaganti, rispetto ai nostri tradizionali canoni stilistici, anche se non mancano, in altri casi, punti di contatto ed anche coincidenze vere e proprie, anche formali, con il nostro modo di esprimerci.

L'uso di espressioni ironiche, e qualche volta anche idiomatiche, ed in generale il tono apparentemente poco solenne e spesso problematico, così lontano da certe espressioni di incrollabile indubitabilità che si ritrovano talvolta nelle nostre sentenze, non deve però ingannare. È proprio l'autorevolezza della fonte (la Corte di Appello è unica per l'Inghilterra ed il Galles e le sue decisioni, pur essendo improprio equipararla totalmente ad una Corte di cassazione, condizionano fortemente l'operato dei giudici di primo grado) a rendere del tutto superfluo ogni tono dogmatico o didascalico, consentendo anzi alla Corte di esprimersi con una franchezza che in altri contesti nazionali non sarebbe certamente considerata ammissibile, come quando riconosce esplicitamente di adottare una certa interpretazione, come si dirà, non perché convinta della sua intrinseca fondatezza giuridica, ma per motivi di opportunità, e, per così dire, di politica giudiziaria in materia di esercizio del diritto di appello.

Naturalmente, non è questa la sede per addentrarsi nell'analisi del linguaggio delle sentenze e nel suo rapporto con il contesto storico culturale di ogni paese, tema estremamente affascinante, ma anche molto complesso, e che è oggetto di studio da parte di altre discipline e di studiosi ben più autorevoli di chi scrive.

Penso, tuttavia, senza avere la pretesa di competere con i linguisti, ma semplicemente in base alla mia esperienza di giudice quotidianamente alle prese con il problema della motivazione dei provvedimenti, che il confronto tra stili diversi permetta ad un giudice (a quello italiano come a quello inglese, naturalmente) di apprezzare meglio il proprio modo di esprimersi, contestualizzandone (e forse cogliendone) più chiaramente il valore ed il significato.

Da entrambi i lati c'è molto da apprendere, nella consapevolezza che quella del linguaggio del giudice non è solo una questione di stile, o di maggiore o minore eleganza formale, ma anche e soprattutto di comprensibilità e credibilità, e quindi anche di efficacia, della decisione.

La struttura della sentenza e l'enunciazione dei principi di diritto

La sentenza della *Civil Division* si può schematicamente suddividere in due parti:

nella prima, che è poi quella tradotta e riportata in appendice, la Corte tratta i principi generali relativi all'obbligo di motivazione nell'ordinamento inglese, partendo dai precedenti in materia.

Nella seconda, poi, sulla base dei principi enunciati nella prima parte, la sentenza passa a decidere i tre casi concreti affidati alla sua valutazione, che cercherò di sintetizzare in seguito, e che, pure, non sono privi di aspetti interessanti anche di carattere specifico.

La motivazione congiunta dei tre casi (tecnicamente solo due sono stati riuniti, mentre il terzo, pure deciso separatamente, come ricorda la stessa sentenza, è stato motivato congiuntamente, per affinità di oggetto) connessi solo per identità delle questioni di diritto, sembra avvicinare il ruolo della Corte più a quello di una corte di legittimità che di merito, come è inevitabile in un sistema che prevede solo per il primo grado una fase dibattimentale, con lo svolgimento di attività istruttoria, il *trial*.

I tre appelli, in effetti, hanno ad oggetto il problema della motivazione, ed in particolare, della motivazione sufficiente o adeguata (*adequate reasons, o reasoning*).

I primi due, inoltre, hanno in comune anche l'oggetto specifico della motivazione, vale a dire la valutazione da parte del giudice delle conclusioni contrastanti dei consulenti tecnici delle parti, e le ragioni della preferenza accordata alla soluzione prescelta, mentre il terzo riguarda una decisione sulle spese di giudizio.

Anche in questo caso, ed in questa parte, la sentenza riveste un interesse particolare per il nostro contesto, focalizzando l'attenzione sul rapporto tra motivazione e consulenza tecnica, oggetto di censura molto frequentemente, in sede di impugnazione, e permette un confronto assolutamente omogeneo.

A questo proposito è forse opportuno ricordare, per meglio inquadrare i termini nei quali il giudice inglese valuta le conclusioni dei consulenti, che il processo civile inglese non conosce la figura del consulente di ufficio, ma solo quella del consulente di parte, che, benché possa anche redigere una relazione scritta, viene ascoltato al dibattimento come testimone (*expert witness*) anche se le nuove regole processuali (*CPR-Civil Procedure Rules*) introdotte dalla riforma Woolf del 1999, consentono alle parti di accordarsi per nominare un consulente comune (*joint expert*), con risultati molto simili, se il consulente nominato è unico, a quello del nostro CTU.

Nei due casi esaminati dalla Corte, comunque, ciascuna delle parti aveva nominato il proprio consulente (anche se nel primo - e si tratta di un'applicazione del tutto particolare della norma che consente la nomina di un consulente comune - i due diversi consulenti, che restavano pur sempre consulenti di parte, avevano re-

dato una relazione collegiale comune-*joint experts'report*, nella quale avevano indicato i punti sui quali concordavano e quelli nei quali restavano i dissensi).

In un sistema come quello descritto, pertanto, la trattazione del caso, in appello, si concentra proprio sull'individuabilità (e sulla condivisibilità), dei criteri sulla base dei quali il giudice di primo grado ha aderito alle conclusioni di uno dei due esperti, e non quindi, come avviene nella nostra esperienza giudiziaria, sulla valutazione di quelle del consulente di ufficio.

Nel terzo caso, invece, come già accennato, si tratta di un provvedimento in materia di spese di giudizio (*costs order*), provvedimento che, come è avvenuto nel caso concreto, può essere adottato, oltre che contestualmente alla decisione, anche separatamente e successivamente, rispetto alla sentenza, che nulla disponeva al riguardo.

Nell'affrontare la trattazione dei principi di diritto da porre a base delle sue decisioni, la Corte parte dallo stato della giurisprudenza in materia (e, si noti, sempre per valutare il ruolo della Corte di Appello nell'ordinamento inglese, della sua stessa giurisprudenza, che rappresenta in effetti il punto di riferimento nazionale), richiamando quale precedente guida il caso *Flannery*, anteriore di alcuni anni, ed in particolare le ragioni sulle quali, in tale procedimento, si fondava la richiesta di autorizzazione all'appello e la motivazione dell'autorizzazione concessa dalla Corte (come ricorda la stessa sentenza, nell'ordinamento inglese la proposizione di un appello - ma, nel linguaggio giuridico inglese, il termine *appeal* si riferisce in genere a qualunque impugnazione - è soggetta ad autorizzazione nella stragrande maggioranza dei casi, autorizzazione che, di fatto, stando ai dati statistici disponibili, viene molto frequentemente negata).

La Corte, anzi, pur senza farne oggetto di un'affermazione programmatica, ma accennandovi quasi come ad una conseguenza naturale delle sue premesse, chiarisce che il suo intervento non è finalizzato a sovvertire od innovare l'orientamento espresso nel precedente richiamato, ma solo a chiarirne i punti eventualmente rimasti incerti, rilevando peraltro, anche con un certo rammarico, che la decisione del caso *Flannery* ha determinato un forte incremento degli appelli.

Questo atteggiamento, o forse meglio, questo tono, per così dire, minimalista, della Corte, abbastanza frequente, peraltro, nel modo di argomentare dei giudici inglesi, e che si spiega anche con la volontà di dare un'impressione di continuità, rispetto al precedente vincolante (precedente che deve pertanto essere solo integrato) piuttosto che di stravolgimento, è un filo conduttore che percorre tutta la sentenza, e si accompagna ad un altro filo conduttore che mi pare emerga dalla decisione, sia in riferimento all'analisi dei principi della motivazione nell'ambito della tradizione di *common law*, sia in relazione a quella della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Mi riferisco alla tesi secondo la quale, da entrambe, secondo la Corte inglese, si potrebbe ricavare l'insegnamento che ciò che conta, ai fini della sufficienza della motivazione, non è tanto il fatto che il primo giudice abbia espressamente motivato su tutti i punti in discussione, quanto quello che le ragioni della decisione siano comunque chiaramente desumibili dalla sentenza, e, ancora più in particolare (ciò che sembra differenziare l'orientamento della corte inglese da quello che, altrimenti, sarebbe un principio del tutto acquisito anche nella nostra giurisprudenza) che si possa ricavare dalla sentenza impugnata che il punto in discussione sia stato comunque preso in considerazione, anche in mancanza di espressa indicazione dei motivi per i quali la tesi favorevole all'appellante non è stata accolta.

In altri termini, l'adeguatezza della motivazione su un punto della decisione, secondo la tesi di fondo (che potremmo definire sostanzialista) che attraversa tutta la sentenza, non si misura sull'adeguatezza dell'esposizione delle ragioni di tale decisione (che peraltro, come ricorda la sentenza, è da ritenere auspicabile anche secondo i principi del *common law*, e che la stessa Corte ritiene senz'altro preferibile) ma dalla completezza oggettiva dell'esame compiuto dal giudice, a prescindere dal fatto che quest'ultimo abbia reso o meno esplicite le ragioni della sua scelta.

Ciò che è necessario, in sostanza, è che la sentenza impugnata, metta in condizione le parti, e poi la Corte di Appello di avere un quadro completo degli elementi sulla base dei quali è arrivata ad una determinata decisione.

La Corte, nell'affermare che il dovere di motivare è funzione del giusto processo, vi individua, in estrema sintesi, due aspetti principali: il primo è costituito dal dovere di correttezza, per consentire alla parte di comprendere se vi siano i presupposti per l'appello, mentre il secondo fa riferimento alla maggiore probabilità, in caso di decisione motivata, che la decisione sia stata emessa proprio sulla base delle ragioni enunciate nella motivazione, con la conseguente maggiore concentrazione (così, letteralmente, nel testo) che favorisce nel giudicante.

Si accennerà tra poco al modo nel quale la Corte ha fatto applicazione di questi principi nel caso concreto, con particolare riferimento alle due decisioni fondate sulla valutazione delle consulenze di parte.

Sul piano generale, peraltro, si può rilevare fin d'ora che la Corte, nel richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di Strasburgo, che ricollega l'obbligo della motivazione alla nozione di giusto processo prevista dall'art. 6 della convenzione, nota, in senso limitativo, che tale obbligo, sempre secondo quello che il giudice inglese interpreta come l'orientamento della Corte di Strasburgo, deve intendersi riferito ai casi nei quali la decisione tocchi il merito dei diritti delle parti coinvolte, così da rimanerne escluse le pronunce processuali (la corte cita quale esempio le decisioni endoprocessuali in materia di *case management*).

Anche la parte successiva della sentenza dedicata all'esposizione dei principi che regolano la motivazione delle sentenze nell'ambito del *common law* appare poi particolarmente interessante, specie per i giuristi appartenenti ad un'altra cultura.

Se da un lato, infatti, emerge che la motivazione è un elemento della decisione ben conosciuto anche alla tradizione di *common law*, benché in termini parzialmente diversi, dall'altro la funzione della motivazione, da questo punto di vista ed in questo ambito, viene ricollegata espressamente non solo all'esercizio (ed esercizio informato) del diritto di appello, ma anche alla necessità di rendere accettabile la decisione alle parti ed all'opinione pubblica, e, con riferimento al giudice, a quella di limitare il suo stesso potere, oltre che di favorirne la concentrazione, secondo l'espressione testualmente usata dalla corte, come già precedentemente notato.

Quanto alla motivazione della decisione sulle spese, la Corte giunge poi ad una conclusione ancora più restrittiva, in tema di rilevanza dell'eventuale carenza di motivazione, ritenendola del tutto superflua nel caso in cui la decisione, benché non motivata, abbia una "spiegazione ovvia", come quando la decisione sulle spese si accorda con quella di merito e segue la soccombenza, come diremmo noi (*costs follow the event*).

La Corte affronta poi il tema delle conseguenze della carenza di motivazione, e del contenuto della decisione di appello che riconosca fondata l'impugnazione sul punto, rifacendosi, anche in questo caso, al precedente *Flannery*, e mostrandosi preoccupata di una proliferazione incontrollata di "costose" impugnazioni fondate solo sulla carenza di motivazione.

Basandosi dichiaratamente sull'obiettivo di evitare una simile eventualità, la Corte decide di accettare, quasi a malincuore, dichiarando di non esserne particolarmente attratta, il principio affermato dal precedente già citato, secondo il quale l'integrazione della motivazione, se carente, dovrebbe essere in primo luogo affidata allo stesso giudice "a quo".

Adattando, peraltro, e meglio precisando il meccanismo di applicazione di tale principio enunciato dalla sentenza *Flannery*, la Corte giunge così a raccomandare una soluzione secondo la quale, in caso di una richiesta di autorizzazione all'appello fondata sulla carenza di motivazione, sarà lo stesso primo giudice a dover integrare la sua motivazione, disponendo autonomamente in tal senso se la richiesta di autorizzazione all'appello sia stata proposta dinanzi a lui, o su invito della Corte di Appello, se la richiesta di autorizzazione sia stata proposta alla Corte, e non sia stata giudicata infondata.

Si tratta, certamente, di un punto di notevole interesse, per il giurista di *civil law*, ed in particolare per quello italiano, al quale un simile meccanismo è assolutamente sconosciuto, e credo possa costituire un utile elemento di riflessione anche per chi operi in un sistema nel quale una soluzione come quella ipotizzata dai giudici inglesi sia improponibile.

La decisione dei singoli casi

Come si è già accennato, le prime due decisioni hanno ad oggetto l'esame di un tema di indagine comune, quello della valutazione comparativa dei pareri resi dai consulenti delle parti e dell'esposizione delle ragioni che sono state alla base della preferenza accordata dal giudice ad uno di essi.

In entrambi i casi, il punto fondamentale della causa era rappresentato dalla valutazione dell'esistenza del nesso di causalità.

Nel primo caso si trattava del nesso tra l'infortunio sul lavoro subito dall'attore e l'insorgenza della patologia lamentata, una spondilolistesi, che il convenuto affermava invece essere conseguenza di una preesistente spondilolisi, in base alle risultanze probatorie.

Nel secondo caso, invece, il problema riguardava la patologia (mastite) insorta tra le mucche da latte dell'allevamento dell'attore, che ne individuava la causa in un difetto di progettazione delle apparecchiature usate per la mungitura, prodotte e fornite dal convenuto.

In entrambi i casi, la Corte sottopone ad un'approfondita analisi la decisione impugnata, descrivendone il contenuto e soffermandosi anche dettagliatamente sul numero delle pagine dedicate dal primo giudice alla trattazione delle singole questioni.

Si deve notare che, in entrambi i casi, la censura di carenza di motivazione non avrebbe certo potuto trarre alcuno spunto, anche solo parziale, dalla brevità dell'esposizione, dato che la prima sentenza, come nota la Corte, era di 18 pagine e la seconda, già prima della sua integrazione, come si dirà, di 28, dimensioni certamente eccedenti la media, nell'esperienza inglese.

La Corte, peraltro, pur respingendo l'appello, per i motivi che cercherò di sintetizzare, non risparmia critiche, anche severe, sul piano della forma, alla prima delle due decisioni, rivelando di essersi potuta avvalere di una copia riveduta e collazionata dallo stesso giudice solo dopo l'autorizzazione all'appello, mentre la prima versione, quella depositata, era piena di errori e quasi incomprendibile.

Questo aspetto di apparente informalità nella stesura della motivazione, che ritengo utile ricordare in relazione a quella finalità di confronto, anche delle prassi concrete dei giudici, che ho precedentemente richiamato tra gli scopi di questo scritto, si ritrova anche nel caso della seconda sentenza.

Si ricava dalla decisione della Corte, infatti, la circostanza che il giudice, dopo avere fornito alle parti una versione provvisoria della sentenza, aveva aggiunto alcune considerazioni integrative, una volta saputo che una delle parti avrebbe chiesto l'autorizzazione all'appello proprio sulla base di una pretesa carenza di motivazione.

Si noti, peraltro, come già ricordato, che l'"*amplification*" della motivazione da parte del giudice a quo era già ammessa, ed anzi raccomandata dal precedente Flannery, così che si trattava di una prassi del tutto lecita, anche sul piano strettamente tecnico.

La Corte, come detto, riporta, anche avvalendosi degli scritti delle parti, come ricorda per mettere in luce le carenze della sentenza impugnata, il contenuto delle rispettive allegazioni, e le risultanze dell'istruttoria documentale e testimoniale, mettendo a confronto le dichiarazioni dei testimoni, in particolare, dei periti, e cercando di individuare le ragioni per le quali il giudice ha accordato la sua preferenza all'una piuttosto che all'altra.

Nel primo caso, sulla base di un esame accurato delle dichiarazioni dei consulenti e delle valutazioni espresse dal giudice di primo grado, la Corte, rilevato che il giudice, senza peraltro rendere esplicite le ragioni di tale scelta, aveva dato la preferenza alla tesi del convenuto, secondo il quale la patologia alla colonna vertebrale dalla quale l'attore era affetto già da epoca precedente l'incidente era di natura degenerativa, con la conseguente mancanza di nesso causale tra l'incidente e la patologia insorta, conclude che tale conclusione si era fondata, come ricavabile dalla sentenza, su una valutazione probabilistica comparativa.

A giudizio della Corte, si trattava di un'espressione molto strana (così, letteralmente, *ndt*), per qualificare la scelta tra le due tesi peritali in conflitto, ma l'esame della decisione, ed in particolare il riferimento alla deposizione di un medico che aveva visitato l'attore in epoca precedente l'incidente, quando lamentava dolori alla schiena, senza rilevare una patologia preesistente, medico che aveva appunto usato l'espressione poi richiamata dal giudice, rendeva evidente che il giudice aveva voluto indicare la sua preferenza per la maggiore probabilità non tanto della fondatezza dell'una o dell'altra tesi, ma del fatto che, malgrado la deposizione, ed il giudizio negativo del medico ascoltato, la patologia invalidante preesistesse effettivamente.

Ciò, tra l'altro, tenendo conto di quanto emergeva dagli atti circa quelle tra le conclusioni dei consulenti che erano state formulate congiuntamente, tra le quali era compresa quella che l'attore soffriva già di una patologia alla colonna vertebrale, la spondilolisi, appunto, prima di scivolare sul lavoro.

Come si può notare, pertanto, la Corte si spinge ad un'interpretazione molto sottile delle parole usate dal primo giudice, a prescindere dal loro specifico contesto, quasi con un esercizio psicologico, per giungere ad identificare le ragioni della decisione impugnata, ed escludere la fondatezza della censura di carenza di motivazione.

Anche nel secondo caso la Corte giunge ad una conclusione di infondatezza dell'appello, pur riconoscendo che le ragioni della decisione non erano state sempre espresse chiaramente.

Come già accennato, la domanda dell'attrice si fondava sulla pretesa responsabilità della convenuta nell'aver prodotto e fornito un'apparecchiatura per mungere che presentava difetti di progettazione, e che avrebbe determinato l'insorgere della mastite nelle mucche da latte sulle quali era stata utilizzata.

Il punto cruciale della decisione era rappresentato proprio dal valutare se ed in che modo il giudice avesse motivato sul fatto che l'attrice avesse fornito la prova dell'esistenza del difetto e del rapporto di causalità, dovendosi invece scartare la possibilità che la mastite fosse derivata da un cattivo standard di gestione della latteria.

La Corte esamina attentamente e dettagliatamente la sentenza impugnata, analizzando, come nel caso precedente, le dimensioni quantitative delle diverse parti della sentenza, e rileva come la convenuta avesse posto in evidenza che l'attrice aveva utilizzato le sue apparecchiature per ben quattro anni, prima dell'insorgere dell'infezione, e che altri casi di infezione si erano verificati in altre fattorie dove le apparecchiature della convenuta non erano state utilizzate, mentre l'attrice, nel replicare a queste osservazioni, aveva affermato che nei quattro anni citati l'infezione, pure sviluppatasi, sarebbe stata latente, e che quanto avvenuto in altre fattorie era da considerare del tutto irrilevante.

La Corte d'appello nota poi come il giudice avesse premesso che l'attrice, per ottenere l'accoglimento della sua domanda, avrebbe dovuto provare la propensione delle apparecchiature della convenuta a sviluppare la mastite, dedicando poi 2 pagine alla relazione del consulente della convenuta, consulente che aveva un'esperienza scientifica pluriennale nel campo specifico della mastite animale.

Il giudice aveva poi dedicato 9 pagine alla trattazione del tema rapporto di causalità, e le ultime 5 a quelli del concorso di colpa, della prescrizione e del quantum, temi estranei, peraltro, all'oggetto dell'appello.

Secondo l'appellante, il giudice aveva valutato erroneamente i risultati delle due consulenze, mentre il consulente della convenuta, le cui conclusioni erano state accolte dal giudice, non aveva neppure affrontato il punto della propensione delle apparecchiature a provocare la mastite.

La Corte, in primo luogo, afferma la legittimità e la correttezza della preferenza accordata dal giudice alla relazione del consulente della convenuta, la cui statura scientifica, dimostrata dal curriculum e dalle pubblicazioni, insieme all'accuratezza della sua relazione, la facevano preferire a quella del consulente avversario.

Nota, peraltro, che, nel prendere la sua decisione, il giudice non si era fondato tanto sull'autorevolezza del consulente, quanto sulla consistenza delle sue argomentazioni.

Passando poi ad esaminare più specificamente le ragioni della decisione del primo giudice, la Corte rileva che effettivamente, sul punto decisivo del nesso di causalità, la sentenza non si esprimeva con sufficiente chiarezza, ma, dopo avere ripercorso le risultanze processuali esposte dal giudice, riordinandole peraltro in una diversa sequenza logica, conclude che, allo scopo di chiarire le ragioni della decisione, e si tratta del principio di diritto così affermato in linea generale dalla Corte, è del tutto ammissibile rifarsi anche alle considerazioni

espresse non dal giudice, ma dal consulente del quale il primo aveva accolto le conclusioni, e che, anzi, alcune delle considerazioni del giudice non avrebbero potuto spiegarsi se non alla luce delle osservazioni del consulente.

In conclusione, benché le lacune espositive della sentenza giustificassero l'autorizzazione all'appello, quest'ultimo era da ritenere infondato nel merito.

Quanto all'ultima delle decisioni della Corte, si è già detto che si tratta di una decisione sulle spese di giudizio.

La Corte, come già accennato, premette che, anche in caso di assenza di qualunque motivazione sul punto, ed in assenza di specifiche allegazioni e richieste delle parti, si deve ritenere che il giudice abbia fatto applicazione della giurisprudenza tradizionale.

Nel caso specifico, al termine di un dibattimento nel corso del quale le parti avevano anche depositato memorie che contenevano richieste sulle spese, il giudice aveva pronunciato sentenza senza alcuna motivazione sul punto specifico delle spese di giudizio.

Il processo aveva ad oggetto la pretesa dell'attore di ottenere la restituzione di beni sequestrati dalla polizia come provento di ricettazione, ed il giudice aveva accolto parzialmente la domanda, il cui oggetto l'attore aveva peraltro progressivamente ridotto, in corso di causa, ed aveva respinto la domanda di condanna della convenuta per responsabilità aggravata.

Nella bozza della decisione, che peraltro era stata portata a conoscenza delle parti, come nota la Corte, sul punto delle spese il giudice aveva scritto: nessuna decisione sulle spese. Ma, nel testo depositato, la decisione sulle spese era stata riservata alle successive richieste scritte delle parti, che erano state in seguito presentate. L'attore aveva chiesto la condanna della convenuta, mentre quest'ultima aveva richiesto di non emettere alcuna decisione.

Può forse essere interessante, a questo punto, riportare il testo della motivazione del giudice, citata dalla Corte: "Ho preso in considerazione le domande e le citazioni della dottrina. Tenendo conto di tutte le circostanze del caso, non sono convinto di dover cambiare la mia decisione che ogni parte paghi le sue spese, e secondo la quale non ci dovrebbe essere alcuna pronuncia sulle spese."

L'appellante nel contestare la decisione del giudice, ha rilevato l'accoglimento della sua pretesa, concludendo in via subordinata, peraltro, per una condanna della controparte al 50% delle spese, in proporzione della percentuale di accoglimento della domanda.

L'appellata ha invece affermato che una motivazione sulle spese non sarebbe stata necessaria.

Con una articolata motivazione, la Corte, dopo aver rilevato l'imprecisione del richiamo del giudice alla conferma di una propria precedente decisione, che non c'era in effetti stata, esamina il caso anche alla luce della previsione del paragrafo 44.3 delle CPR, relativo alla

possibilità di adottare un provvedimento sulle spese che si fondi sulla decisione di singoli punti oggetto della controversia, se difformi, ed afferma che, pur rientrando certamente nella discrezionalità del giudice la scelta tra tale criterio e quello di una decisione sulle spese "a percentuale", quest'ultima scelta sarebbe in concreto generalmente preferibile, perché produrrebbe, secondo la Corte, un risultato più equo, ed ipotizza anche una soluzione alternativa: quella di limitare le spese in relazione ad una certa data, iniziale, o finale, del dibattimento.

Sulla base di tali premesse, respinge l'appello.

A conclusione della propria decisione, che riporta anche l'indicazione dell'avvenuto rigetto dell'autorizzazione ad impugnarla, la Corte pone una nota finale, testualmente denominata postscritto, che ritengo senz'altro possa interessare il lettore:

"In ognuno di questi appelli, la decisione ha creato incertezza sulla sua motivazione. In ciascuno degli appelli l'incertezza è stata risolta, ma solo dopo un appello che ha richiesto di prendere in considerazione le prove offerte e le allegazioni difensive. Pensiamo che in ognuno di questi casi l'appellante avrebbe apprezzato di conoscere il motivo per il quale la sua domanda non era stata accolta, ma avrebbe potuto essere tentato dall'esempio del caso *Flannery* di ottenere l'annullamento della sentenza. Ci sono due lezioni da trarre da questi appelli. La prima è che, mentre è perfettamente accettabile che la motivazione di una decisione sia breve, è dovere del giudice motivare con chiarezza la propria decisione. La seconda è che la parte soccombente non dovrebbe cercare di ottenere l'annullamento della sentenza sulla base della carenza della motivazione a meno che, malgrado il vantaggio che le deriva dal fatto di conoscere le prove e le alle-

gazioni che sono state svolte nel processo, non sia in grado di comprendere perché il giudice è giunto ad una decisione sfavorevole sulla sua domanda."

Con queste (per noi insolite) note finali, espresse, come accade spesso nella giurisprudenza inglese, quasi in forma di raccomandazione, benché indubbiamente le stesse posseggano un preciso contenuto precettivo, si chiude quindi l'importante sentenza della Corte di Appello che mi sono sforzato di commentare nei suoi aspetti generali.

Se posso esprimere anch'io una mia considerazione finale, di carattere generale, a prescindere da quelle già esposte in precedenza sul contenuto della decisione, ritengo che la sentenza, sia nella parte generale, qui sotto riportata, sia in quella dedicata alle tre decisioni riunite, manifesti in modo emblematico, nella filosofia che pervade e percorre tutta la decisione, la severità e la cautela che circondano nel mondo inglese l'istituto dell'appello.

Non si tratta certo di un pregiudizio autoritario, liberticida, che tende a limitare i diritti dell'individuo.

Tuttavia, proprio mentre riafferma il principio dell'obbligo di motivazione, obbligo che la stessa Corte riconosce come possibile fonte di spiacevole aggravio di lavoro per i giudici, la giurisprudenza inglese tiene a delimitare tale obbligo, ed il conseguente diritto di appello, ai soli casi di effettiva, e non apparente, carenza di motivazione, responsabilizzando in modo molto significativo le stesse parti ed i loro difensori, proprio per il ruolo attivo ed istituzionale ad essi assegnato in quell'ordinamento.

Credo che si tratti di un insegnamento certamente meritevole di rispetto e di riflessione.

Court of Appeal, Civil Division; 30 aprile 2002 (All England Law Reports 1936-All ER 2002 Volume 3) (*)

Introduzione

Nella causa *Flannery VS Halifax Estate Agencies* l'autorizzazione dell'appello da parte di questa Corte si fonda esclusivamente sul fatto che il giudice non ha adeguatamente motivato la sua decisione. Ciò, benché la sentenza fosse di 29 pagine. Nel corso del processo si era svolto un duro scontro tra i periti delle parti. Il giudice aveva dato la sua preferenza alla perizia dei convenuti, invece che a quella degli attori senza spiegare il perché. Questa Corte ha disposto la rinnovazione del processo di primo grado. Il caso *Flannery* ha ispirato un gran numero di istanze di autorizzazione all'appello, fondate sull'inadeguatezza della motivazione. Concedendo l'autorizzazione all'appello in uno dei casi di nostra competenza, il giudice Sedley ha notato che stavano diventando come un'industria di *cottage*.

È un'industria che rappresenta un dato sgradevole per la giustizia inglese. Il diritto all'appello garantito dalla legge è il riflesso del fatto che nessun giudice è infallibile. Dovrebbe essere possibile, pertanto, ricavare da una sentenza le ragioni che hanno determinato la decisione del giudice. Fortunatamente, la congestione di richieste di autorizzazione all'appello basate sulla decisione nel caso *Flannery* non riflette una diffusa incapacità o una scarsa propensione da parte dei giudici di spiegare il fondamento delle sue decisioni. Essa riflette piuttosto l'incertezza, da parte dei litiganti e del giudice, sulla determinazione della misura in cui la sentenza deve approfondire la concatenazione logica che ha portato alla decisione del giudice.

Nota:

(*) La traduzione è a cura di Marcello Marinari.

Questa sentenza risponde a tre appelli che sono stati inseriti nello stesso ruolo di udienza. Alla fine, i primi due, E. contro E. R. & S. Ltd e W. (Farms) Ltd contro A. E. Ltd, sono stati trattati insieme, mentre il terzo, V. contro C. of P. of M. lo è stato immediatamente dopo.

Nel primo caso era in discussione se lo spostamento disabilitante di una sezione della colonna vertebrale dell'attore fosse attribuibile ad una lesione del quale era responsabile il convenuto o derivasse da una condizione congenita. Su questo punto, la prova peritale era di importanza cruciale.

Anche nel secondo caso il punto centrale in discussione era rappresentato da un problema di nesso causale - se cioè i problemi verificatisi in un sistema idraulico per mucche da latte fornito dal convenuto che avevano provocato casi di mastite nella mandria dell'attore fossero attribuibili a difetti di progettazione. Anche in questo caso la prova peritale era di importanza cruciale. In entrambi i casi il giudice si è pronunciato a favore dei convenuti.

In ciascuno dei casi l'attore ha ammesso che una simile conclusione rientrava tra quelle astrattamente ammissibili, sulla base delle risultanze probatorie, ma in ciascuno dei casi l'attore ha contestato che, non avendo il giudice spiegato i motivi per i quali aveva raggiunto la sua decisione, non aveva avuto un processo equo, ed aveva diritto ad un nuovo processo.

La decisione impugnata nel terzo caso era di genere diverso. In questo caso l'attore aveva citato in giudizio il C. of P. of the M. per la restituzione di un grande numero di parti di veicolo che erano state illecitamente sequestrate nel corso di un procedimento penale. Ha vinto in relazione a circa un terzo dei casi; le parti rimanenti si sono rivelate come provenienti da furto-senza complicità da parte dell'attore - ed appartenenti a terzi. Il giudice non si era pronunciato sulle spese di giudizio, senza alcuna spiegazione. L'attore ha ottenuto l'autorizzazione ad appellare la decisione in relazione alle spese di giudizio, non solo sulla base del fatto che la stessa non avesse motivato sul punto, ma sulla base del fatto che fosse sbagliata in linea di principio.

Prima di passare all'esame dei fatti relativi ai singoli appelli, proponiamo di esaminare la decisione del caso Flannery, per vedere se sia possibile eliminare l'incertezza che appare avere prodotto.

La decisione nel caso FLANNERY

Nell'emettere la decisione della Corte Lord Justice Henry sottolinea come sia chiaro che oggi un giudice professionale ha un dovere di carattere generale di motivare le sue decisioni, citando R vs Crown Court at Knightsbridge ex p International Sporting Club (London) Ltd (1981) 3 All ER 417 (1982) QB 304 e R vs Crown Court at Harrow ex p Dave (1994) 1 All ER 315 (1994) 1 W1 R 98.

Egli commenta nel modo seguente il dovere generale di motivare:

Il dovere in questione è funzione del giusto processo, e, pertanto, della giustizia. Il suo fondamento presenta due aspetti principali. Il primo è che il principio di correttezza richiede certamente che le parti, specialmente quella soccombente, non dovrebbero essere lasciate nel dubbio sulle ragioni per le quali hanno vinto o perso.

Ciò, in particolare, dal momento che, senza conoscere tali ragioni, la parte soccombente non potrà sapere (come è stato sostenuto in ex p Dave) se vi siano stati vizi nella conduzione del dibattimento da parte della Corte, e, conseguentemente, se vi siano i presupposti per proporre appello sul merito del caso. Il secondo è che la necessità di motivare induce alla concentrazione. Quando questo requisito è pienamente rispettato è molto più probabile che la decisione che ne deriva sia realmente fondata sulle prove anziché no. Il primo di questi aspetti implica che la richiesta di una motivazione possa essere in sé un valido motivo di appello. Dal momento che, in caso di mancanza di motivazione, è impossibile dire se il giudice ha commesso errori di diritto o di fatto, la parte soccombente verrebbe completamente privata delle sue possibilità di appello, a meno che la Corte decida di trattare un appello proprio sulla base della carenza di motivazione. L'ampiezza di quest'obbligo, o meglio il raggiungimento di un esauriente livello di adeguatezza dipende dal caso concreto. Quando la controversia presenta unicamente problemi di accertamento dei fatti, la cui risoluzione dipende semplicemente dallo stabilire se il testimone dice o no la verità sui fatti che afferma di ricordare, è probabilmente sufficiente per il giudice (indubbiamente dopo avere riassunto le risultanze probatorie) indicare che egli ritiene credibile X più di Y; in effetti potrebbe non esserci niente altro da dire. Ma quando la controversia coinvolge qualcosa che tocca la natura di uno scambio di tesi logicamente articolate, con l'esposizione di motivi ed analisi portata avanti da entrambe le parti, il giudice deve addentrarsi nel complesso dei temi portati alla sua attenzione, e spiegare perché preferisce una tesi all'altra. Questa conclusione è destinata probabilmente a trovare applicazione nelle cause come questa dove è in discussione la prova offerta attraverso una perizia, ma non è necessariamente limitata a questi casi. Non si intende dire, con questo, che vi sia una regola applicabile ai casi che riguardano l'attendibilità dei testimoni o la loro capacità nel ricordare i fatti, ed un'altra per i casi nei quali la risoluzione del problema dipende dagli argomenti e dalle analisi (riguardino o meno una perizia). La regola è sempre la stessa, il giudice deve spiegare perché ha raggiunto la decisione.

La domanda è come sempre che cosa si richieda al giudice per attenersi a questa regola, e che è destinato a differire da caso a caso. La parola chiave è rappresentata dalla trasparenza.

Nella stessa pagina della sentenza (2000, 1 All ER 273 a 377, 2000 WLR 377 a 381) Lord Justice Henry ha identificato un certo numero di eccezioni all'obbligo di motivazione, incluse le decisioni della Magistrates' Court e settori nei quali la decisione della Corte è prevalentemente esercizio, in modo sommario, di un potere discrezionale, in particolare le decisioni sulle spese di giudizio. Il caso Flannery è stato deciso prima dell'en-

trata in vigore della Legge sui Diritti dell'Uomo del 1998.

La giurisprudenza di Strasburgo è chiara nell'affermare che il diritto ad un giusto processo garantito dall'art. 6 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali del 1950 (così come stabilito all'art. 1 della legge del 1998), che comprende il requisito che la pronuncia della decisione deve essere pubblica, comporta, quale normale conseguenza, che la decisione deve essere una decisione motivata. Per soddisfare tale requisito, le Magistrates' Courts ora motivano le loro decisioni. Poco prima dell'udienza relativa a questi appelli, un'altra divisione di questa Corte ha ritenuto che, in alcune circostanze, l'art. 6 richieda che la Corte di Commercio debba motivare almeno succintamente in caso di rigetto dall'autorizzazione all'appello contro un lodo arbitrale, in base alla sezione 69 della legge sull'arbitrato del 1996, un'orientamento che la House of Lords, nel caso *Antaias Cia Naviera SA v Salen Redriarna AB, the Antaias* (1984) 3 All ER 229, (1985) AC 191 ha ritenuto che non debba essere seguito (sec *North Range Shipping Ltd v Seatrans Shipping Corp* (2002) EWCA civ 405 (2002) All ER (D) 409 (Mar)).

Proponiamo in conclusione di individuare l'estensione dell'obbligo di motivazione come identificato dalla Corte di Strasburgo e la natura delle decisioni alle quali si applica tale requisito, prima di passare a considerare se il nostro diritto interno lo preveda in modo più esteso di quanto faccia tale giurisprudenza.

La giurisprudenza di Strasburgo

Sia il principio generale che la difficoltà dell'impegno di inserirlo in un test suscettibile di applicazione pratica emergono dai seguenti passaggi della sentenza della Corte nel caso *Torija vs Spagna* (1994) 19 EHRR 553-562 (paragrafo 29):

“La Corte ribadisce che l'art. 6 obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, ma che non può essere interpretato nel senso di richiedere una risposta particolareggiata ad ogni argomentazione. L'ampiezza di applicazione di tale obbligo di motivazione può variare in relazione alla natura della decisione. È pertanto necessario tenere conto, tra l'altro, della diversità delle domande che un litigante può proporre al giudice e delle differenze esistenti tra gli Stati Contraenti, con riferimento alla legislazione, alle consuetudini, la dottrina ed il modo in cui la decisione si presenta ed è scritta. Ed è per questa ragione che la questione se il giudice ha adempiuto o meno all'obbligo di motivazione, che deriva dall'art. 6 della Convenzione, può essere risolta solo alla luce delle circostanze del caso concreto.”

Questi principi sono stati riaffermati dalla Corte nel caso *Ruiz v Spain* (2001) 31 EHRR 589. Nel caso *Van de Hurk v The Netherlands* (1994) 18 EHRR, 481 a 501 (par.59) la Corte ha affermato che l'art. 6 pone al “Tribunale” un dovere generale di condurre un esame

serio delle allegazioni, delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti. La Corte di Strasburgo riterrà violato l'art. 6 se la sentenza non chiarisce se la Corte in questione ha preso in esame una contestazione avanzata da una delle parti fondamentale ai fini della risoluzione della causa (v. ad esempio *Torija e Balani v Spain* (1994) 19 EHRR 566). In ciascuno dei casi, in effetti, la Corte ha ritenuto necessario considerare se il fatto che la Corte Suprema spagnola non avesse fatto menzione del punto in discussione potesse essere considerato come un suo “implicito rigetto”. Ciò potrebbe indicare che la Corte era esclusivamente preoccupata di accertare se la Corte Suprema aveva preso in considerazione e respinto il punto, più che se avesse o meno motivato il rigetto. Ebbene, in ciascuno dei casi la Corte è andata avanti dichiarando che era stato impossibile accertare se la Corte Suprema avesse semplicemente trascurato di trattare le allegazioni, o se intendesse respingerle, ed in tal caso quale ne fosse stata la motivazione.

Nel caso *Helle v Finland* (1997) 26 EHRR 159 a 185 (par.60) la Corte ha messo in risalto che: “La nozione di giusto processo richiede che una Corte nazionale che ha scarsamente motivato la sua decisione, sia attraverso il recepimento della motivazione della corte inferiore sia in altro modo, abbia effettivamente esaminato i punti essenziali che erano stati posti alla sua decisione, e non, semplicemente, adottato le conclusioni della Corte inferiore.” Così, nel caso *Ruiz* la Corte ha ritenuto che una decisione di appello fosse adeguatamente motivata facendo semplicemente proprie le ragioni di fatto e di diritto della decisione di primo grado nella parte in cui non erano in conflitto con quella di appello.

La Corte di Strasburgo, quando prende in considerazione l'art. 6, non si occupa del merito della decisione della Corte nazionale oggetto di contestazione. Si preoccupa di vedere se la procedura è stata corretta. È cioè necessario che il contenuto della motivazione della sentenza sia sufficiente a dimostrare che i problemi essenziali sollevati dalle parti sono stati trattati dalla Corte nazionale e come questi problemi siano stati risolti. Non sembra che la giurisprudenza di Strasburgo si spinga oltre e richieda che una sentenza spieghi perché un punto in contestazione o un elemento di prova sia stato preferito ad un altro. I paesi di common law hanno sviluppato la tradizione di emettere sentenze che trattano in dettaglio della prova e spiegano le risultanze probatorie in modo molto più particolareggiato di quanto si trova spiegato nelle sentenze della maggior parte dei paesi di civil law. Noi non pensiamo che l'ampiezza della motivazione richiesta dalla Corte di Strasburgo sia più estesa di quanto richiesto dal nostro diritto nazionale, che noi stiamo considerando.

Resta da considerare, peraltro, quali siano le decisioni per le quali è richiesta una motivazione, secondo la giurisprudenza di Strasburgo.

Tutte le decisioni di Strasburgo alle quali ci siamo finora riferiti prendono in considerazione sentenze che si sono pronunciate sul merito delle pretese delle parti. Il punto critico, in ognuno di questi casi, era se la forma della decisione in questione era compatibile con un giusto processo. Quando una decisione giudiziaria tocca il merito dei diritti delle parti dobbiamo ritenere che la giurisprudenza di Strasburgo richieda che la sentenza sia motivata. All'opposto, ci sono alcuni tipi di decisioni giudiziarie per le quali non si pone un problema di correttezza relativa all'informazione delle parti sulla loro motivazione. Un esempio banale è costituito dai provvedimenti istruttori adottati in sede di *case management*. Inoltre, la Commissione di Strasburgo ha riconosciuto che esistono circostanze nelle quali la motivazione è implicita nella stessa decisione. In tali circostanze l'art. 6 non sarà da ritenere violato nel caso in cui la Corte giudiziaria non fornisca un'espressa motivazione della decisione (vedi *X v Federal Republic of Germany* (1982) 4EI IRR 398; *Webb v UK* (1977) 24 EHRR CD 73).

È spiacevole che le decisioni sulle spese abbiano spesso per le parti un'importanza economica superiore a quella sul merito della controversia. La decisione sulla responsabilità per le spese viene generalmente emessa in modo sommario dopo la discussione orale al termine dell'esposizione della decisione. Spesso non viene fornita alcuna motivazione. Si tratta di una prassi che può ritenersi compatibile con l'art. 6 solo se la decisione sulle spese si presenti come implicita in relazione alle circostanze nelle quali è emessa. Questo si verificava quasi sempre prima dell'introduzione delle nuove CPR (Civil Procedure Rules, codice di procedura civile, ndt), quando la decisione normale era che "le spese seguono il fatto". Le nuove regole procedurali incoraggiano decisioni sulle spese che si ricolleghino più correttamente alla ragionevolezza con la quale le parti si sono comportate nella conduzione della causa. Quando una decisione sulle spese non è così ovvia, il giudice dovrà spiegare perché ha preso tale decisione. La spiegazione potrà essere generalmente breve. Il modo nel quale la stessa Corte di Strasburgo tratta le domande relative alle spese fornisce un modello di applicabilità generale.

I requisiti della motivazione secondo la common law

Nella giurisdizione di *common law* esiste un riconoscimento generale del fatto che è preferibile che i giudici motivino le loro decisioni, benché non sia universalmente accettato che si tratti di un requisito obbligatorio. Non è regola costante secondo la giurisprudenza della Nuova Zelanda che le Corti debbano motivare le loro decisioni (vedi *Lewis v Wilson & Hornton Ltd* (2000) 3 NZLR 546 a 565 para 75) per Elias CJ). Anche se il ritornello costante è che la motivazione è finalizzata a rendere praticabile l'esercizio del diritto di appello, numerose altre giustificazioni sono state avan-

zate per il requisito della motivazione. Tra di esse è ricompresa quella della necessità che la giustizia non solo sia resa, ma appaia esserlo. La motivazione è necessaria per rendere le decisioni accettabili alle parti ed all'opinione pubblica. Henry LJ (Lord Justice, giudice della Corte di Appello, ndt) in *Flannery v Halifax Estate Agencies Ltd* (2000) 1 ALL ER 373 (2000) 1 WLR 3777 ha osservato che la necessità di motivare la decisione rende concentrato il giudice, e si è anche rilevato che l'obbligo della motivazione adempie ad una funzione vitale nel limitare il potere del giudice (v l'articolo del Professor Shapiro "In defence of Judicial Candor" (1987) 100 Harv L Rev 731 a 737). La funzione della sentenza, nel common law, di stabilire un precedente per il futuro, è stata ugualmente indicata come una delle giustificazioni dell'obbligo della motivazione, benché come Mahoney JA ha dichiarato in *Soulezis v Dudley (holdings) Pty Ltd* (1987) 10 NSWLR 247 a 273:

"La decisione della Corte è un atto pubblico. La sentenza che la sostiene è un documento professionale rivolto alle parti ed ai loro consulenti professionali. In casi particolari, può delineare, sviluppare o anche abbellire la legge, ma ciò rappresenta un aspetto collaterale e non sostanziale".

Per esprimerci nel modo più semplice possibile si può dire che non sarà resa giustizia se alle parti non sarà chiaro perché una ha vinto e l'altra ha perso.

Per quanto riguarda l'adeguatezza della motivazione, come è stato detto molte volte, ciò dipende dal caso concreto (v. per esempio il caso *Flannery* (2000) 1 WLR 377 a 382 in *Eagil Trust Co Ltd v Pigott-Brown* (1985) 3 All ER 119 a 122, Griffith LJ ha affermato che non c'è alcun obbligo per il giudice, nella motivazione, di affrontare ogni argomento prospettato dagli avvocati a sostegno della sua pretesa:

*"Quando tratta un procedimento in camera di consiglio a seguito di una domanda di estinzione per carenza di condizioni di procedibilità, un giudice dovrebbe motivare in modo sufficientemente dettagliato da poter indicare alla Corte d'Appello i principi sui quali si è basato e le ragioni che lo hanno condotto alla decisione. Non è necessario che sia una motivazione elaborata. Non richiamerò mai troppo l'attenzione sul fatto che non esiste alcun obbligo per un giudice, nella sua motivazione, di affrontare ognuno degli argomenti proposti dai difensori a sostegno delle loro pretese. È sufficiente che ciò che espone indichi alle parti e se necessario alla Corte di Appello su quali basi si sia mosso (vedi *Sachs LJ in Knight v Clifton* (1971) 2 AER 378 a 392-393 (1971) Ch 700 a 721)."*

A nostro giudizio, queste osservazioni si possono applicare a qualunque tipo di decisione. Ma quando si considera quanto dovrebbe essere ampia una motivazione è necessario avere riguardo ai requisiti previsti in concreto dal nostro sistema di appello. Non si può affermare che un giudice ha adempiuto al suo dovere se è solo dopo che l'autorizzazione all'appello è stata con-

cessa ed il procedimento di appello si è svolto che la Corte è in grado di concludere che la motivazione della decisione è sufficientemente chiara da rendere possibile alla stessa Corte di confermare la decisione. Un appello è un passo costoso nell'ambito del procedimento giudiziario e che incide in modo esigente sulle risorse giudiziarie. Per queste ragioni, l'autorizzazione all'appello è adesso un prerequisito quasi universale per proporre appello. L'autorizzazione all'appello non sarà normalmente concessa a meno che il ricorrente possa allegare un argomento serio per sostenere l'errore del giudice. Se la sentenza non chiarisce i motivi per i quali il giudice ha preso la sua decisione, può risultare impossibile, nell'ambito della procedura sommaria di un ricorso per autorizzazione all'appello, formarsi un'opinione sul fatto che il giudice abbia deciso bene o male. In un caso simile, l'autorizzazione all'appello può essere concessa semplicemente perché il principio di giustizia richiede che la decisione sia assoggettata alla cognizione piena di un appello.

Ne consegue che se il procedimento di appello deve funzionare in modo soddisfacente, la sentenza deve mettere la Corte di appello in condizione di comprendere perché il giudice ha raggiunto la sua decisione. Ciò non significa che ogni fattore che ha pesato nell'apprezzamento da parte del giudice delle risultanze probatorie debba essere identificato e spiegato. Ma i problemi la cui risoluzione ha avuto un rilievo vitale ai fini delle conclusioni del giudice dovrebbero essere individuati ed il modo in cui li ha risolti spiegato. Non è possibile fornire un profilo preciso della sagoma di questo procedimento. È necessario che ciò non comporti una lunga sentenza. È necessario che il giudice individui e registri i problemi che hanno avuto un ruolo cruciale nella sua decisione. Se il punto cruciale è rappresentato dal fatto, può essere sufficiente affermare che un testimone è stato preferito all'altro perché il primo aveva manifestamente un ricordo più chiaro dei fatti materiali, mentre l'altro aveva risposto in modo tale da dimostrare che la sua ricostruzione dei fatti non era affidabile.

I primi due appelli dei quali dobbiamo occuparci riguardano contrasti che emergono tra i consulenti tecnici. Nel caso *Flannery* Henry LJ ha citato la sentenza di Bingham LJ in *Eckersley v Binnie* (1987) 18 Con LR 1 at 77-78 nella parte in cui dice che "un'opinione logicamente coerente espressa da un consulente di riconosciuta qualificazione dovrebbe dare luogo ad un rigetto logicamente coerente". Ciò non significa che la sentenza deve contenere un passaggio che indichi che il giudice ha fatto applicazione di un livello di scientificità pari o addirittura superiore a quello del consulente. Significa che dovrà semplicemente fornire una spiegazione sul perché ha accettato le conclusioni di un consulente e respinto quelle dell'altro. Può darsi che le conclusioni dell'uno o dell'altro consulente si accordino in modo più convincente con quelli che sono i fatti accertati dal giudice. Può darsi che la spiegazione dell'uno sia stata

più intrinsecamente credibile di quella dell'altro. Può darsi, semplicemente, che l'uno sia più qualificato o sia stato manifestamente più obiettivo dell'altro. Qualunque sia la spiegazione della scelta, la stessa dovrà emergere dalla sentenza. Nella sua motivazione il giudice avrà spesso necessità di richiamare il contenuto delle prove o delle allegazioni che ha accolto o respinto. Qualora il richiamo sia espresso con chiarezza, non sarà necessario riportare in modo particolareggiato o anche sintetizzare la prova o l'allegazione in questione. Ciò che è essenziale è che il contenuto della sentenza metta in condizione le parti e le corti chiamate a decidere un appello di analizzare prontamente le ragioni fondamentali che hanno portato alla decisione del giudice.

L'integrazione della motivazione

Nel caso *Flannery* (2000) 1 ALL ER 373 at 379 (2000) 1 WLR 377 at 383 la Corte ha dato due suggerimenti allo scopo di prevenire appelli non necessari fondati sulla mancanza di motivazione. Ha suggerito che uno strumento a disposizione della Corte di appello potrebbe essere quello di rimettere il caso al giudice del dibattimento, con un invito, o una richiesta, a motivare. Nel caso *Flannery* ciò non è stato considerato opportuno poiché dall'udienza era passato più di un anno. Il tempo trascorso tra l'udienza del processo di primo grado e l'appello sarà normalmente troppo lungo per rimettere il caso al giudice del dibattimento perché integri la motivazione, come sarebbe desiderabile. La stessa conclusione non vale nelle situazioni in cui la sentenza è stata emessa da poco tempo.

L'altro suggerimento fatto dalla Corte nel caso *Flannery* è quello secondo il quale il convenuto in un procedimento per l'autorizzazione all'appello basato sulla carenza di motivazione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di invitare il giudice a fornire la sua motivazione, e la sua spiegazione sul perché non è stata espressa nella sentenza, in un affidavit da utilizzare all'udienza per la decisione sull'autorizzazione, ed all'udienza di appello, se l'autorizzazione è stata concessa.

Non siamo particolarmente attratti dal suggerimento secondo il quale un giudice che ha motivato in modo inadeguato dovrebbe essere invitato a motivare in un'altra occasione (nel testo, letteralmente: *a second bite at the cherry*, *ndt*). Ma siamo ancora meno attratti dalla prospettiva di un costoso procedimento di appello fondato sulla carenza di motivazione. Quando il giudice che ha assunto la prova ha fondato su di essa una decisione razionalmente giustificata, la parte vittoriosa subirebbe un'ingiustizia se tale decisione fosse appellata, abbandonata, messa da parte semplicemente perché il giudice non ha inserito nella sentenza una motivazione adeguata. La Corte di Appello non si troverebbe in una posizione favorevole per sostituire la sua decisione, se ritenesse praticabile questa soluzione, mentre un appello seguito da una rinnovazione del processo comporterebbe uno spreco di spese.

Conseguentemente, raccomandiamo la seguente soluzione.

Se l'autorizzazione all'appello per carenza di motivazione è stata richiesta al giudice del dibattimento, il giudice dovrà valutare se la sua sentenza sia viziata per carenza di motivazione, e fissare una nuova udienza, nel caso lo ritenga necessario. Nel caso che concluda in senso affermativo, dovrà sanare il difetto prevedendo una motivazione aggiuntiva, respingendo la richiesta di autorizzazione all'appello in base al fatto che ha adottato tale soluzione. Se concluderà che ha motivato adeguatamente, dovrà indubbiamente rifiutare. Se l'autorizzazione all'appello per carenza di motivazione è stata presentata dinanzi alla Corte di Appello e la Corte ritiene che la richiesta sia fondata, dovrà valutare se rinviare la decisione e rimettere il caso al giudice del dibattimento con un invito ad integrare la sua motivazione per l'intera decisione, o, se opportuno, per un punto specifico. Nel caso in cui la Corte concluda in senso dubitativo sull'adeguatezza della motivazione, potrà essere sufficiente stabilire che la decisione sulla richiesta sia rinviata ad un'udienza di comparizione, con avviso al convenuto.

L'approccio della Corte di Appello

Quando un appello è autorizzato sulla base della ritenuta inadeguatezza della motivazione, la Corte d'appello dovrebbe esaminare prima di tutto la sentenza nel contesto delle prove materiali e delle allegazioni presentate nel corso del dibattimento, per determinare se, qualora le stesse siano state integralmente prese in considerazione, sia evidente perché il giudice è giunto alla decisione che ha assunto.

Se giunge alla conclusione che la motivazione emerge chiaramente e che è una valida base per la decisione, l'appello sarà respinto. Questo è stato l'approccio adottato da questa Corte, alla luce del caso *Flannery*, nella causa *Ludlaw v National Power plc* (2000) ALL ER (D) 1868. Se, malgrado questo esame, la motivazione della decisione non emerge chiaramente, allora la Corte di appello dovrà decidere se procedere ad una nuova udienza, od ordinare un nuovo dibattimento.

Spese

Alla fine di un dibattimento il giudice, normalmente, non dovrà fare altro che stabilire chi deve pagare le spese, e su quale base. Abbiamo rilevato che la giurisprudenza di Strasburgo richiede che le ragioni della decisione sulle spese emergano chiaramente dalla motivazione o siano desumibili dalle circostanze nelle quali si assume la decisione sulle spese. Prima dell'entrata in vigore della legge del 1998 o delle nuove CPR, Swinton Thomas LJ in una decisione condivisa da Scott V-C, l'altro membro della corte, ha affermato quanto segue, nella causa *Brent London BC v Aniedobe* (1999) CA Transcript 2003, in relazione ad un appello contro una decisione sulle spese:

questa Corte deve essere cauta ad interferire con il potere discrezionale di un giudice, quando si tratta di un giudice che ha assunto la prova, mentre questa Corte non lo ha fatto. È anche importante, secondo me, non gravare ancora di più sui già sovraimpegnati giudici della County Court chiedendo loro di motivare in ogni caso le loro decisioni sulle spese. Nella stragrande maggioranza dei casi, con ogni probabilità le spese seguiranno la soccombenza, e le ragioni della decisione del giudice saranno chiare, nel qual caso non c'è alcuna necessità per il giudice di motivare la sua decisione. Detto ciò, pertanto, se il giudice si distacca dalla regola ordinaria (vale a dire che le spese seguono la soccombenza) a mio parere gli incombe l'onere di spiegare, anche se brevemente, perché ha preso questa strada diversa dal solito.

In generale, è interesse della giustizia che un giudice sia libero di decidere su richieste come quella sulle spese in un modo rapido e non complicato, e ciò è possibile in molti casi anche in base alle CPR.

Talvolta, comunque, le CPR richiedono un approccio più complicato al problema delle spese e sarà più frequente che le decisioni relative alle spese debbano individuare le previsioni di legge che sono entrate in gioco e chiarire perché abbiano condotto alla decisione assunta. Può essere motivo di rincrescimento che ciò determini un considerevole aggravio di lavoro per i giudici, ma temiamo sia inevitabile.

Nel caso in cui non sia stata data alcuna espressa spiegazione per quanto riguarda la decisione sulle spese, la Corte di appello si accosterà all'esame dei fatti partendo dalla presunzione che il giudice abbia avuto buoni motivi per adottare l'ordinanza che ha emesso. La Corte di appello si troverà raramente in una posizione altrettanto favorevole quanto il giudice del dibattimento per esercitare la sua valutazione discrezionale in relazione alle spese. Nel caso in cui la decisione adottata appaia spiegabile in modo perfettamente razionale, la Corte ne trarrà probabilmente la convinzione che è questo ciò che ha motivato la decisione del giudice. Questo è stato sempre l'orientamento della Corte (v. le considerazioni di LJ Sachs in *Knight v Clifton* (1971) 2 ALL ER 378 a 393 (1971) Ch 700 a 721).

Pertanto, in pratica, è solo nei casi in cui un'ordinanza sulle spese sia emessa senza né una motivazione né una spiegazione ovvia che è probabilmente opportuno autorizzare l'appello sulla base della carenza di motivazione nei confronti di un'ordinanza relativa solo alle spese.

Con ciò si concludono le osservazioni generali sui temi posti dai tre appelli e passiamo adesso ad esaminare ciascuno di essi in base all'approccio che abbiamo qui di sopra raccomandato.